

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 15/02/2024

### FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato in data 18/05/2018 ed estinto anticipatamente nel maggio 2022 alla scadenza della rata n. 48. Riferisce in proposito che in occasione dell'estinzione anticipata le veniva riconosciuto l'importo di € 132,49 a titolo di "*Rimborso commissioni quota non maturata*", ritenuto non coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Presentato il reclamo in data 21/09/2023, anche in questa sede parte ricorrente chiede il rimborso di € 665,03 a titolo di costi non maturati *upfront* e *recurring* (costi assicurativi inclusi) oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

L'Intermediario chiede il rigetto del ricorso argomentando, tra l'altro, come segue: (a) il D.L. 10/08/23 n. 104 prevede che in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-*sexies*; (b) poiché le commissioni e le spese di natura *up front* sono destinate a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell'intermediario e si esauriscono contestualmente alla concessione del finanziamento, non è tenuto a restituire somme mai percepite; (c) in linea con la sentenza Lexitor, le imposte e le spese applicate da un terzo e corrisposte dall'intermediario a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto non dovrebbero essere prese in



considerazione nel calcolo della riduzione in caso di estinzione anticipata; (d) per le voci di natura *up front* è da escludere qualsiasi profitto per gli intermediari, pertanto non rientrano nell'ambito del rimborso al consumatore; (e) in particolare, la provvigione dovuta all'intermediario del credito è stata interamente versata all'agente/mediatore al quale parte ricorrente si è liberamente rivolta per ottenere il finanziamento con l'effetto che vi è un difetto di legittimazione passiva; (f) le spese di istruttoria si riferiscono ad attività svolte prima dell'erogazione del prestito e pertanto non possono essere restituite in sede di estinzione anticipata; (g) il contratto di finanziamento oggetto del contendere distingue in modo chiaro e comprensibile per il cliente i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi *up front*) e i costi connessi alla durata del finanziamento (costi *recurring*) e, dunque, parte ricorrente ha diritto alla restituzione dei soli costi *recurring*, correttamente calcolati nel conteggio estintivo; (h) ai contratti di cessione del quinto devono continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 che risultano incompatibili con la disciplina posta dall'art. 125 -sexies del T.U.B., in ossequio al principio di specialità, comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-bis che di fatto consentono di distinguere fra oneri *up front* e oneri *recurring*; (i) Banca d'Italia, esercitando il potere alla stessa conferito da comma 3 dell'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, ha adottato la delibera n. 145/2018, ulteriormente confermando la distinzione fra oneri *recurring* e oneri *up front*; (l) tutti gli elementi di cui sopra militano in favore della tesi della natura "speciale" della disciplina dei contratti di finanziamento con cessione del quinto e, conseguentemente, della non applicabilità a detti contratti – o quantomeno a quelli stipulati in epoca antecedente il 25 luglio 2021 – della "regola Lexitor".

## DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelli di cui alla recente pronuncia della Corte Costituzionale. In particolare, con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 comma 1 Costituzione, in relazione all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. 25.5.2021, n. 73, conv. in legge 23.7.2021, n. 106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi



inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.2625 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi previsti in contratto, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il 'vecchio' art. 125 sexies TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*" e che, "*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Risulta agli atti che il finanziamento di cui è controversia è stato estinto con effetto a far data dal 31/15/2022 alla scadenza della rata n. 48 e che in sede di conteggio estintivo sono stati riconosciuti a parte ricorrente € 132,49 a titolo di "*rimborso commissioni quota non maturata*". Dal contratto e dal modulo SECCI prodotti in atti sono note le condizioni economiche che rilevano in questa sede e quindi i costi applicati con descrizione delle attività cui si riferiscono: spese di istruttoria, commissioni di gestione cessionaria, costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito. Quanto all'estinzione anticipata, il contratto esclude il rimborso delle voci indicate come maturate all'atto di perfezionamento del contratto (spese di istruttoria e costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito). Sempre dal contratto emerge l'intervento di un intermediario del credito che ha firmato il contratto.

Alla luce di quanto precede e degli orientamenti ormai consolidati di questo Arbitro i costi sopra indicati vanno qualificati come dal prospetto che segue e che determina gli importi dovuti a parte ricorrente con applicazione ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. curva degli interessi (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.090,94	Tasso di interesse annuale	5,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	154,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,81%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				554,40	Upfront	38,81%	215,17	0,00	215,17
Commissioni di gestione				220,80	Recurring	60,00%	132,48	132,49	-0,01
Commissioni intermediario del credito				554,40	Upfront	38,81%	215,17	0,00	215,17
Totale				1.329,60					430,33

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla somma di € 430,00 (arrotondata ai sensi delle disposizioni oggi applicabili) sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

## PER QUESTIMOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 430,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA